

Direttiva n. 3

Esclusione dai diritti politici

29 agosto 2019

A. Basi legali

- 1 Legislazione cantonale
 - articolo 27 capoverso 2 Cost./TI
 - articolo 12 della legge del 19 novembre 2018 sull'esercizio dei diritti politici (LEDP)
- 2 Legislazione federale
 - articolo 136 capoverso 1 Cost. fed.
 - articolo 2 della legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (LDP)
 - articolo 17 della legge federale del 26 settembre 2014 concernente persone e istituzioni svizzere all'estero (LSEst)

B. Esclusione dai diritti politici

- 3 Secondo la legislazione federale, sono escluse dai diritti politici e pertanto non figurano nel catalogo elettorale le persone che, a causa di durevole incapacità di discernimento, sono sottoposte a curatela generale o rappresentate da una persona che hanno designato con mandato precauzionale (art. 2 LDP, art. 17 LSEst).
- 4 La legislazione cantonale si è allineata alla legislazione federale, adottando la medesima regolamentazione (art. 12 LEDP).
- 5 Dal 1° settembre 2019 i casi di esclusione dai diritti politici in materia federale, cantonale e comunale sono allineati. Per l'esclusione dai diritti politici e per la radiazione dai cataloghi elettorali federale, cantonale e comunale devono essere adempiuti questi due presupposti:
 - istituzione di una curatela generale (art. 398 CC) oppure attivazione di una rappresentanza da parte di una persona designata mediante mandato precauzionale, pronunciate da un'autorità regionale di protezione (art. 360 e seguenti CC);
 - durevole incapacità di discernimento.

C. Informazione ai Comuni sulle decisioni dell'autorità regionale di protezione

- 6 Le autorità regionali di protezione comunicano all'Ufficio dello stato civile, il quale ha il compito di informare i Comuni sull'istituzione e sulla revoca delle misure. L'Ufficio dello stato civile informa i Comuni mediante l'invio di un estratto della decisione dell'autorità regionale di protezione in cui figura che la curatela generale (o l'attivazione del mandato precauzionale) è stata istituita sulla base di una durevole incapacità di discernimento.
- 7 La curatela generale istituita per un motivo diverso da una durevole incapacità di discernimento di regola non dovrebbe essere comunicata al Comune. Vi possono essere casi in cui il Comune riceve una decisione di istituzione di una curatela generale, nella quale non si precisa se vi è una durevole capacità di discernimento. In tali casi è necessario accertare con l'autorità regionale di protezione se si tratta di un'omissione o se effettivamente non vi è una durevole incapacità di discernimento. In questi casi è importante svolgere la verifica perché da essa dipende il conferimento o meno dei diritti politici a un cittadino.
- 8 Con la nuova legge decade la procedura di accertamento della capacità di discernimento che il Comune doveva attivare d'ufficio.

D. Iscrizione e radiazione

- 9 Le decisioni cresciute in giudicato dell'autorità regionale di protezione di istituzione di una curatela generale per durevole incapacità di discernimento o di revoca della curatela generale comportano l'aggiornamento immediato (radiazione o iscrizione) dei cataloghi elettorali federale, cantonale e comunale. In questi casi non vi sono termini di attesa.

E. Svizzeri e Ticinesi all'estero

- 10 Anche i cittadini svizzeri all'estero che sono sottoposti a una misura paragonabile a quella della curatela generale per durevole incapacità di discernimento sono esclusi dal diritto di voto. Sono infatti esclusi dal voto gli Svizzeri all'estero (e di conseguenza i Ticinesi all'estero) che:
 - a. secondo il diritto svizzero sono sottoposti a curatela generale, o rappresentati da una persona che hanno designato con mandato precauzionale, a causa di durevole incapacità di discernimento; oppure
 - b. secondo il diritto straniero sono sottoposti, a causa di durevole incapacità di discernimento, a una misura di protezione degli adulti che le priva dell'esercizio dei diritti civili, sempre che una tale misura possa essere pronunciata anche in virtù del diritto svizzero.

F. Diritto transitorio

- 11 La nuova regolamentazione è applicabile dal 1° settembre 2019. La legge cantonale non prevede una fase transitoria. Poiché il diritto federale, in seguito all'entrata in vigore il 1° gennaio 2013 del nuovo diritto della protezione degli adulti, si è avvicinato alla legislazione cantonale che faceva dipendere dall'incapacità di discernimento la radiazione dal catalogo elettorale, non vi dovrebbero essere molti aggiornamenti da effettuare. Raccomandiamo ai Comuni di approfittare dell'entrata in vigore della nuova regolamentazione per verificare la correttezza delle iscrizioni e delle radiazioni delle persone sottoposte a una misura da parte dell'autorità regionale di protezione.

G. Entrata in vigore

- 12 La presente direttiva entra in vigore il 1° settembre 2019.